

**Istituto
degli
Innocenti**



**NORME REGOLAMENTARI
DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE
AD ESPERTI ESTERNI ALL'ISTITUTO
E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI IN VIA DIRETTA**

*Adottato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 5 del 14 marzo 2013
- modificato con delibere 32/2013, 32/2015, 36/2017 e 2/2018*

**NORME REGOLAMENTARI
DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
AD ESPERTI ESTERNI ALL'ISTITUTO
E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI IN VIA DIRETTA**

Art. 1 – Oggetto delle norme regolamentari

Le presenti norme regolamentari disciplinano le procedure comparative per il conferimento ad esperti esterni di incarichi di collaborazione presso l'**Istituto degli Innocenti – Azienda di Servizi alla persona**, ex L.R. 43/2004, in applicazione dell'art. 7, comma 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, modificato con L. 228/12 e tenuto conto della direttiva regionale in materia (Delibera Giunta Regionale 48 del 25/01/2010), e in particolare:

- le procedure comparative per il conferimento “di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria”;
- i casi di conferimento di incarichi in via diretta, senza esperimento delle procedure comparative e di esclusione dall'iscrizione all'Albo.

Art. 2 – Albo dei candidati ad incarichi di collaborazione

L'Istituto pubblica sul proprio sito istituzionale l'Albo dei candidati collaboratori.

A partire dal 1 aprile 2013, ogni interessato in possesso dei requisiti potrà richiedere l'iscrizione all'Albo dei candidati ad incarichi di collaborazione dell'Istituto.

L'iscrizione da parte degli aspiranti collaboratori avviene esclusivamente on-line su www.istitutodegliinnocenti.it, secondo le modalità indicate nel sito.

Gli iscritti all'elenco potranno modificare ed aggiornare, solo per il canale on-line, in ogni tempo il loro curriculum.

L'iscrizione ha comunque durata annuale e decorso tale periodo la stessa dovrà essere confermata e/o aggiornata a cura dell'iscritto, pena la cancellazione dall'Albo.

L'Istituto si riserva di controllare quanto dichiarato dagli iscritti richiedendo la documentazione comprovante i titoli di studio o l'esperienza professionale: in caso di falsità o incongruenza con quanto dichiarato, l'Istituto provvederà all'immediata cancellazione del soggetto.

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo da parte dei candidati

L'iscrizione all'Albo dei candidati può essere richiesta da soggetti in possesso dei requisiti seguenti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di sentenza ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale "Applicazione della pena su richiesta" per qualsiasi reato che incide sulla moralità o sugli aspetti finanziari;

c) diploma di laurea (o titolo equivalente o riconosciuto se conseguito non in Italia) o laurea triennale.

Si prescinde dal requisito di cui al punto c) per i soggetti che operano nel campo delle arti, dello spettacolo, dell'attività informatica o tecnico/professionali per il cui esercizio non è necessario il titolo della laurea, i traduttori/ mediatori madrelingua e a supporto di attività didattiche (educative o culturali). Per tutti i casi di esclusione la competenza nell'ambito dell'oggetto deve risultare dal curriculum professionale.

Art. 4 – Ambiti di riferimento per gli incarichi di collaborazione esterna. Presupposti e procedura per il conferimento

Gli ambiti cui si riferiscono gli incarichi, collegati al titolo di studio ed elencati sul sito al momento dell'iscrizione del candidato, sono:

- attività previste dai fini statuari dell'Ente;
- pareri e valutazioni su specifiche questioni da parte di esperti (consulenze).

I Dirigenti ogniqualvolta che, ricorrendo i presupposti di cui art. 7, comma 6-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., rileveranno la necessità di attivare una collaborazione esterna all'Istituto per la realizzazione di attività, progetti specifici ed obiettivi ad essi assegnati, trasmetteranno specifica richiesta in tal senso al Direttore Generale, nel quale sono evidenziati:

- l'oggetto della prestazione, compresa l'indicazione del progetto e del programma di attività,
- i requisiti di formazione, professionalità ed esperienza necessari per lo svolgimento della attività,
- la durata,
- il luogo prevalente dello svolgimento dell'attività
- il compenso predeterminato onnicomprensivo di ogni onere del collaboratore e dell'Ente,
- requisiti e competenze professionali specifiche e ritenute necessarie, inerenti al progetto e programma di attività,
- modalità di realizzazione dell'incarico
- il responsabile del procedimento.

Il Direttore Generale provvederà ad attivare la procedura comparativa di cui ai seguenti articoli, mediante convocazione, nei successivi 15 giorni, della Commissione permanente di valutazione, di cui all'art. 5.

Art. 5 - Composizione e attività della Commissione di valutazione

1. Per la valutazione comparativa dei candidati è istituita, con apposita Disposizione del Direttore generale, la Commissione di valutazione, costituita almeno da un dirigente dell'Ente, cui si aggiungeranno il Responsabile del Servizio che ha richiesto di attivare l'incarico di collaborazione e, se necessario, un altro responsabile di Servizio dell'Istituto.
2. La Commissione sopraddetta può essere integrata con membri esperti esterni.
3. E' fatta salva la facoltà di ciascun dirigente di designare, in sua vece, quale componente della detta Commissione, un dipendente assegnato alla propria struttura organizzativa, titolare di P.O./Responsabile di Servizio.
4. Ciascuna seduta della Commissione sarà presieduta dal componente con qualifica ed anzianità di servizio nella qualifica più elevati.
5. Essa si riunirà per convocazione del Direttore Generale, e sarà validamente insediata quando sarà composta da almeno tre membri, compreso colui che ha manifestato la richiesta di collaborazione esterna, secondo i presupposti indicati all'art. 5 del presente Regolamento.
6. Una volta stabilita l'area di riferimento e i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'incarico (come definiti dall'art. 4) verranno estratti gli iscritti all'Albo che presentano le caratteristiche individuate e sottoposti a procedura comparativa. I valori attribuiti alla laurea o al titolo equivalente, alla specializzazione post-laurea e all'esperienza professionale sono preventivamente stabiliti nell'allegato "a" al presente regolamento.
7. La comparazione sarà effettuata ad insindacabile giudizio espresso a maggioranza dei componenti della Commissione: in caso di parità il voto del Presidente varrà doppio.

Art. 5 bis Avvisi pubblici

1. E' fatta salva la facoltà di attivare gli incarichi di collaborazione di cui all'art.1, in alternativa a quanto previsto dall'art.2, anche tramite pubblicazione sul sito istituzionale di apposito avviso pubblico, per un tempo congruo a garantirne idonea diffusione e conoscibilità.
2. L'avviso deve contenere i seguenti elementi:
 - i contenuti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
 - il termine e le modalità per la presentazione delle domande; i titoli e i requisiti richiesti;
 - le modalità selettive previste (titoli e/o titoli e colloquio);

- la indicazione del contenuto dell'eventuale colloquio;
- la data dell'eventuale colloquio,
- il compenso complessivo lordo spettante al collaboratore;
- ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

3. I requisiti prescritti devono essere posseduti dagli aspiranti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione delle domande.

4. Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande e prima dell'eventuale colloquio (nel caso di selezione per titoli e colloquio), è data informazione delle eventuali esclusioni per carenza dei requisiti prescritti mediante apposita comunicazione pubblicata sul sito istituzionale: <https://www.istitutodeglinnocenti.it/> nella sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi e selezione del personale.

5. La valutazione dei titoli e dell'eventuale colloquio è effettuata dalla Commissione di cui all'art. 5 secondo i criteri stabiliti nell'avviso di cui al comma 1 del presente articolo. Tali criteri devono comunque garantire la valorizzazione di:

- esperienze lavorative;
- istruzione e formazione culturale e professionale;
- curriculum.

6. Nell'ambito della suddetta valutazione, non possono essere attribuiti a ciascun candidato complessivamente più di 100 punti. In caso di valutazione per titoli e colloquio, la ripartizione del punteggio massimo attribuibile (pari a 100) fra titoli e colloquio deve essere determinata all'interno dell'avviso e non può comunque prevedere l'attribuzione di un punteggio superiore a 70 ad una delle due componenti di valutazione.

7. Gli esiti finali della procedura di valutazione comparativa degli aspiranti ed il nominativo del soggetto incaricato (o dei soggetti incaricati) sono pubblicati sul sito web dell'Istituto.

Art. 6 – Pubblicazione degli esiti della procedura

Il nominativo dell'esperto selezionato al termine della procedura comparativa sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto.

Art. 7 - Incarichi esclusi dalla selezione

Ferma restando la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esterni all'Amministrazione, l'Istituto si riserva la facoltà di conferire ad esperti esterni, anche non iscritti all'Albo dell'Istituto,

incarichi di collaborazione in via diretta, senza il previo esperimento di procedure di valutazione comparativa, quando ricorrano le seguenti situazioni:

a) di incarichi a relatori, docenze o consulenze in occasione di seminari, convegni, workshop; in tale caso l'incarico potrà essere conferito direttamente a soggetti di riconosciuta competenza e autorevolezza (docenti universitari, esperti di chiara fama);

b) di incarichi per commissioni di gara o gruppi di valutazione;

c) di incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre Amministrazioni Pubbliche, private o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali vengano stipulati accordi che prevedano attività di collaborazione con specifici soggetti;

d) i professionisti iscritti agli Ordini o Albi *professionali*

e) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse ad abilità del prestatore di opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

f) per coloro che operano nel campo informatico e i traduttori madrelingua e coloro che operano a supporto di attività didattiche (educative o culturali).

g) per incarichi occasionali inferiori ai € 3.000 relativi a funzioni di supporto a specifici progetti (es. inserimento dati, de-registrazioni, ecc..) nell'anno.

h) per rimborsi delle spese logistiche per partecipazioni ad attività laddove non sia previsto un compenso.

Il Direttore di Area (il Direttore Generale, qualora la collaborazione afferisca all'Area della Direzione Generale) dovrà attestare la sussistenza delle suddette situazioni nell'atto di conferimento dell'incarico.

In tutti i casi di conferimento dell'incarico in via diretta sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto.

Allegato A)

Esperienze lavorative:

parzialmente coerenti (per anno)	2,5
coerente (per anno)	5
servizio prestato per almeno 1 anno presso IDI (come collaboratore/ dipendente)	7

Profilo formativo

Master attinente	4
Dottorato attinente	5
Diploma universitario oltre laurea specialistica	2,5
Abilitazione all'insegnamento/ professione (albo)	1

Pubblicazioni

Articolo/saggio pertinente	0,5
Volumi pertinenti	1

Curriculum

Ogni altra attività a insindacabile giudizio della commissione	max 10 punti
---	--------------